



AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 53 del 06/10/2022

Novità in materia di lavoro

La presente per illustrare le principali novità previste dalla Conversione Decreto Aiuti-Bis e dal Decreto Aiuti-Ter.

Il 21 settembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 142/2022, di conversione del DL. n. 115 /2022 c.d. Decreto Aiuti-bis, recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*".

Di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro:

- regime fiscale in deroga all'art. 51, c. 3 TUIR;
- esonero dei contributi IVS a carico dipendente al 2%;
- lavoro agile semplificato fino al 31.12.2022.

Inoltre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223/2022 il Decreto-legge n. 144/2022 cd. Decreto Aiuti-ter, in vigore dal 24 settembre 2022. Tra le misure introdotte, segnaliamo quella di maggior interesse riguardante l'indennità una tantum di 150 euro.

Regime fiscale in deroga all'art. 51, c. 3 TUIR

Nella legge di conversione del D.L. Aiuti-bis, è stata confermata per l'anno 2022 la deroga al regime fiscale previsto all'art. 51, c. 3 TUIR. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, **il limite di esenzione per i beni e servizi ceduti ai dipendenti è innalzato da 258,23 euro a 600 euro.**

Pertanto, non concorrono alla formazione di reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Esonero dei contributi IVS a carico dipendente al 2%

In sede di conversione del Decreto Aiuti-bis, è stato confermato per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l'esonero dei contributi previdenziali IVS a favore dei lavoratori dipendenti, già destinatari dello sgravio contributivo dello 0,8%, che è stato incrementato di 1,2 punti percentuali raggiungendo il totale del 2%. Condizione per poter beneficiare dell'esonero è avere una retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro.

Proroga Lavoro agile semplificato fino al 31.12.2022 per determinate tipologie di lavoratori

La legge di conversione del Decreto Aiuti-bis proroga fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile c.d. *smart working*, distinguendo in base alla categoria di appartenenza modalità differenti:

- **lavoratori fragili:** i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio derivante da patologie, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o dal riconoscimento di disabilità grave, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile eventualmente anche attraverso l'adibizione ad una mansione diversa a condizione che sia ricompresa nella medesima categoria nel rispetto dei contratti collettivi e della normativa vigente in materia;
- **genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni:** possono svolgere il lavoro in smart working anche in assenza di accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi. Condizione per poter accedere al beneficio è che all'interno del nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito; sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato

La legge di conversione in esame inserisce, nel DL Aiuti-bis, il nuovo art. 25-bis, il quale proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale, nel settore privato, è possibile usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

Più precisamente, fino al 31 dicembre 2022, in precedenza era fino al 31 agosto 2022, rimangono in essere alcune regole in materia di lavoro agile "semplificato", vigenti durante tutto il periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica. In particolare:

- i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero;
- la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, che la Legge n. 81/2017 prevede, di norma, debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore;

- gli obblighi di informativa di cui all'art. della Legge n. 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL.

Indennità una tantum di 150 euro

Il decreto Aiuti ter (DL. 144/2922) ha previsto per il mese di novembre 2022 l'erogazione di un'indennità una tantum di importo pari a 150 euro per i lavoratori subordinati, sia pubblici che privati ad eccezione del lavoro domestico, a condizione che abbiano un'imponibile previdenziale di competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro.

Nella stessa modalità già applicata per l'erogazione del bonus di 200 euro nella mensilità di luglio, anche la nuova indennità di 150 euro dovrà essere riconosciuta dal datore in via automatica a chi ne ha diritto, previa dichiarazione del dipendente che attesti il possesso dei requisiti:

- non essere titolare di trattamenti pensionistici;
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza;
- in caso di più rapporti di lavoro subordinato, non percepire il bonus da altro datore di lavoro.

L'erogazione del bonus deve avvenire con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, anche nel caso in cui il lavoratore sia interessato da eventi coperti da indennità INPS (es. malattia, maternità, congedo). Si precisa inoltre, che la stessa indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'art. 19 del DL n. 144/2022 dispone che l'INPS eroghi, in automatico, l'indennità una tantum pari a 150 euro:

- ai soggetti titolari di pensione, residenti in Italia, nel mese di novembre 2022, a condizione che il reddito per l'anno 2021 non sia superiore a 20.000 euro;
- ai lavoratori domestici con rapporto in essere alla data di pubblicazione del Decreto Aiuti Ter, ossia il 23/09/2022, a condizione che abbiano beneficiato del bonus 200 euro;
- a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l'indennità NASpl e DIS-COLL;
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;
- ai lavoratori agricoli disoccupati titolari di disoccupazione nel corso del 2022;
- ai collaboratori sportivi.

Inoltre, l'INPS eroga il bonus di 150 euro, previa domanda, anche ai seguenti soggetti:

- **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 11). Condizione per l'accesso è che nell'anno 2021 abbiano avuto un reddito non superiore a 20.000 euro;
- lavoratori che nel 2021 siano stati **beneficiari di una delle indennità** previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021, si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo;

- **lavoratori stagionali**, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
- **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del Codice civile (art. 19, comma 15). Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono: l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti ed essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS;
- **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 15).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati